

Legge regionale 01 giugno 1985 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/06/1985

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell' ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 8

Il medico operante nei vari servizi e presidi dell' Unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

Al momento della dimissione dall' ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.